

La Propaganda

691 Prof. Angela Corsaro
Salita Lavina 20

Conto corrente con la Posta

Un mm. Cent. 5 - Avvert

Anno I. — N. 14.

giornale socialista

Napoli 23 Luglio 1899

Abbonamenti ordinari

Anno L. 3,00 — Semestre L. 1,50 — Trimestre Cent. 75

Inviare lettere e danaro al giornale: La Propaganda
S. Giovanni Maggiore Pignatelli, 34 — Napoli

Abbonamenti sostenitori

Anno L. 6 — Semestre L. 3 — Trimestre L. 1,50 — Mese 0,50

4 marzo 1848 - 20 luglio 1899

DALLO STATUTO

Con lealtà di Re e con affetto di Padre, Noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunciato ai nostri amatissimi sudditi col nostro proclama dell'8 dell'ultimo scorso febbraio, con cui abbiamo voluto dimostrare, in mezzo agli eventi straordinari che circondavano il Paese, come la nostra confidenza in loro crescesse colla gravità delle circostanze, e come prendendo unicamente consiglio dagli impulsi del nostro cuore, fosse ferma nostra intenzione di conformare le loro sorti alla ragione dei tempi, agl'interessi ed alla dignità della Nazione.

Considerando Noi le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nel presente Statuto fondamentale, come un mezzo il più sicuro di raddoppiare quei vincoli d'indissolubile affetto che stringono alla nostra Corona un popolo, che tante prove ci ha dato di fede, di obbedienza e d'amore, abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo, nella fiducia che IDDIO benedirà le pure nostre intenzioni, e che la Nazione libera, forte e felice si mostrerà sempre più degna dell'antica fama, e saprà meritarsi un glorioso avvenire.

Perciò di nostra certa scienza, regia autorità, avuto il parere del nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo, in forza di Statuto e legge fondamentale perpetua ed irrevocabile della Monarchia, quanto segue:

* *

Art. 3. — Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re, e da due Camere: il Senato, e quella dei Deputati.

Art. 6. — Il Re nomina tutte le cariche dello Stato; e fa i decreti e regolamenti necessari per l'esecuzione delle leggi senza sospendere l'osservanza o dispensarne.

Art. 10. — La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle due Camere. Però ogni legge d'imposizione e di tributi, o di approvazione de' bilanci e dei conti dello Stato, sarà presentata prima alla Camera dei Deputati.

Art. 22. — Il Re salendo al trono presta in presenza delle Camere riunite il giuramento di osservare lealmente il presente Statuto.

Art. 28. — La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi.

Art. 32. — È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica.

Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia.

Art. 55. — Ogni proposta di legge debb'essere dapprima esaminata dalle Giunte che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatorii. Discussa ed approvata da una Camera, la proposta sarà trasmessa all'altra per la discussione ed approvazione, e poi presentata alla sanzione del Re.

Le discussioni si faranno articolo per articolo.

CARLO ALBERTO

DECRETO REALE

22 Giugno 1899

Art. 1. — L'autorità di pubblica sicurezza può vietare per ragioni di ordine pubblico gli assembramenti e le riunioni pubbliche ed i contravventori al divieto saranno puniti ai termini dell'articolo 434 del Codice Penale.

Art. 2. — Non si potranno portare né esporre in pubblico insegne, stendardi o emblemi sediziosi: i contravventori saranno puniti con l'arresto fino ad un mese e con la multa fino a lire 300.

Art. 3. — Oltre le associazioni delittuose punite dal Codice penale, il ministro dell'interno può sciogliere, con decreto motivato, tutte quelle altre le quali sieno dirette a sovvertire per vie di fatto gli ordinamenti sociali o la costituzione dello Stato.

Contro il decreto di scioglimento è ammesso il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, ai termini dell'articolo 24 della legge 2 giugno 1889, n. 6166. Questo ricorso non avrà effetto sospensivo fuorchè nei riguardi del patrimonio delle associazioni disciolte. Qualora le associazioni disciolte si ricostituiscano anche sotto altro nome, i promotori e i capi delle medesime saranno puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 1000.

Art. 4. — Gli impiegati, agenti ed operai addetti alle ferrovie, alle poste, ai telegrafi, alla illuminazione pubblica a gas e a luce elettrica, anche se tali servizi sono esercitati per mezzo di un privato assunto, che, in numero di tre o più, previo concerto, abbandonino il proprio ufficio ed incarico, ovvero omettano di adempiere il regolare funzionamento del pubblico servizio, saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato più grave, con l'arresto fino a tre mesi e con la multa fino a lire 1000, oltre le pene portate dall'articolo 184 del Codice Penale quando si tratti di pubblici ufficiali.

I promotori e i capi saranno puniti con l'arresto fino a 6 mesi e con la multa fino a lire 3000.

Art. 5. — Tutte le disposizioni penali relative alle contravvenzioni alle leggi sulla stampa ed ai delitti commessi per mezzo della stampa sono applicabili: 1° al gerente del giornale o periodico; 2° agli autori e cooperatori delle pubblicazioni incriminate.

Quando l'autore o i cooperatori delle pubblicazioni sieno condannati e risiedono nel regno; il gerente va esente da pena.

Art. 6. — Il proprietario del giornale o del periodico e il proprietario della tipografia in cui viene stampato saranno sempre civilmente e solidalmente responsabili delle pubblicazioni avvenute nel giornale o periodico medesimo. La responsabilità civile comprenderà, oltre il risarcimento dei danni e il rifacimento delle spese di procedimento, il pagamento delle pene pecuniarie a cui sia stato condannato il gerente del giornale o periodico oppure l'autore della pubblicazione.

Art. 7. — Nel caso in cui i responsabili dei reati di diffamazione commessi a mezzo della stampa prima della presentazione della querela, ne abbiano fatta pubblica ritrattazione per mezzo della stampa, la pena potrà essere della detenzione non oltre a sei mesi, o della multa non oltre a lire 2000.

Art. 8. — È vietata la pubblicazione, per mezzo della stampa, degli atti di istruttoria penale e dei rendiconti o riassunti di dibattimenti nei giudizi per diffamazione sotto pena dell'ammenda da lire cento a lire cinquecento, oltre la soppressione dello stampato.

Non si applica tale divieto ai giudizi previsti dal num. 1 dell'articolo 394 del Codice penale e a quelli nei quali la persona offesa sia un membro del Parlamento per causa delle sue funzioni.

Art. 9. — Agli articoli 56 dell'Editto sulla stampa, 124 e 400 ultimo capoverso del Codice penale, che sono abrogati, è sostituita la seguente disposizione: « Per i delitti preveduti nell'art. 122 del Codice penale, non si procede che dietro autorizzazione del ministro della giustizia. Nel caso di offesa contro i sovrani ed i capi di governi esteri, l'azione penale non verrà esercitata se non in seguito a richiesta per parte dei sovrani o dei capi degli stessi governi, fermo restando il disposto della legge 26 febbraio 1852. Nel caso di offesa contro gli inviati ed agenti diplomatici stranieri accreditati presso il governo del re, l'azione non verrà esercitata se non in seguito alla querela sporta dalla persona che si reputa offesa ».

Art. 10. — Il presente decreto avrà esecuzione col 20 luglio prossimo. Esso sarà presentato immediatamente al Parlamento per la conversione in legge.

ON. L. PELLOUX
presidente del Consiglio dei Ministri

ON. A. BONASI
ministro di grazia e giustizia

UMBERTO I DI SAVOIA

GIUDIZI DEI DEPUTATI monarchici

..... è un'infrangimento del patto fondamentale fra il Re ed il popolo italiano, che non può essere commessa senza chiamare sulla patria le più gravi conseguenze.

BONACCI

..... una violazione costituzionale, la quale non ha riscontro nella storia di nessun Parlamento, di nessun paese.

BRANCA

È però superiore ad ogni tolleranza il vedere calpestata all'interno quella libertà, per la quale non indarno si trovano in questo Parlamento le tavole plebiscitarie, che sono il contratto che lega la dinastia di Savoia alla Nazione italiana. Ella, onorevole Pelloux, col suo decreto legge, ha fatto infrangere quel patto costituzionale che noi abbiamo giurato, e come soldato, e come senatore, e come presidente del Consiglio, senza considerare che un simile fatto dà dritto alla Nazione di rompere quei vincoli che dall'altra parte non sono stati osservati.

NOCITO

..... questa volta non si tratta più di questioni finanziarie; si tratta di un provvedimento ancora più grave, si tratta niente meno che di modificare il Codice Penale e la legge di pubblica sicurezza contro le precise disposizioni dello Statuto fondamentale.

COLOMBO

..... La Camera non potrebbe mai efficacemente deliberare che si possa uscire dallo Statuto. Sicché se una maggioranza deliberasse in tal senso a nulla approderebbe. Perciò dopo, come prima, della vostra deliberazione, il decreto del 22 giugno, secondo quello che già disse l'onorevole Bonacci, sarebbe nullo e inapplicabile, poiché le Carte, le Costituzioni, gli Statuti, non sono altro che garanzie di diritti, non sono altro che limiti e freni di poteri costituzionali, e sarebbero completamente inutili se un colpo di maggioranza li potesse derogare e mettere in non cale

ZANARDELLI

I primi effetti del decreto 22 giugno '99

Roma 19, ore 20,10 — Preceduta da un lungo e terribile rombo, alle 14,19 è stata avvertita una leggera scossa, seguita subito da un'altra forte alle 14,20, alla quale ne sono successe altre molto sensibili alle 14,35. Il terremoto è durato 12 secondi in senso ondulatorio. L'allarme e lo sgomento sono stati grandissimi in tutta la città. Quasi dappertutto si urlava disperatamente in preda al terrore.

Rocca di Papa 19, ore 14 — Fortissima scossa di tremuoto: vi sono case lesionate.

Castel Gandolfo 19 — A Castel Gandolfo è crollata una chiesa.

Montecompatri 19 — Alle ore 14,20 una violentissima scossa di terremoto ondulatorio e sussultorio terrorizzò la popolazione. Tutte le case e le chiese sono danneggiatissime.

Roma 19 — È morto stanotte l'on. Costantini, sottosegretario all'Istruzione Pubblica. Rispinse il prete.

Acì Castello 19 — Stamane alle ore otto, l'Etna, previo fortissimo rombo, sprigionò un'immane colonna di fumo e fitta pioggia di sabbia.

La tassa sui sovversivi

(Art. 6 del decreto 2 Giugno 1899).

Il proprietario del giornale e del periodico ed il proprietario della tipografia in cui viene stampato saranno sempre civilmente e solidalmente responsabili delle pubblicazioni avvenute nel giornale o periodico medesimo. La responsabilità civile comprenderà, oltre il rifacimento delle spese di procedimento, il pagamento delle pene pecuniarie a cui sia stato condannato il gerente del giornale o periodico, oppure l'autore della pubblicazione.

In virtù del sopracitato discorso non troveremo una tipografia che stampi i nostri giornali, senza che uno o più redattori non si obblighino preventivamente di garantire il proprietario della tipografia alla condanna civile.

Ecco come è stabilita una tassa nuova sui sovversivi, senza l'approvazione della Camera e del Senato.

Eppure se ci mettiamo sul puntiglio, troveremo bene nel Codice Civile un mezzo qualsiasi per rispondere a quel discorso: non per nulla contiamo tra noi dei giuristi a tempo perso.

Ci divertiremo.

La voce degli Ortodossi

Troppo lungo sarebbe l'elenco delle cause del malcontento; ma quando ella consideri che a questo paese non si è data né gloria né prosperità; che si è tolto il sentimento religioso senza dare né istruzione né educazione popolare; che si è creato il più mostruoso sistema tributario; per il quale la maggior parte dei pubblici pesi cade sui consumi di prima necessità e il complesso delle imposte è progressivo a rovescio: che abbiamo il corso forzoso; che siamo il paese più indebitato del mondo in paragone delle nostre ricchezze; che in così tristi condizioni economiche abbiamo gettati in Africa 500 milioni per trovarvi una sconfitta; che abbiamo un'amministrazione lenta; complicatissima e non rispondente affatto ai bisogni delle popolazioni; la giustizia così costosa da non essere accessibile se non ai ricchi; che la piccola proprietà, stremata da ogni sorta di pesi, tende a scomparire; quando ella tenga conto di ciò e ricordi che da molti anni si ripetono promesse alle quali sempre si è mancato, ella dovrà convenire meco essere meraviglioso che il pubblico malcontento non abbia avuto manifestazioni più gravi di quelle del maggio 1898.

Riproduciamo questo brano dell'intervista avuta da un giornalista torinese con Giolitti, pur rammentando ai lettori che quest'uomo non ha fatto — in massima — che approvare sempre tutte le leggi e le disposizioni che hanno prodotto il malcontento.

Il malcontento quindi si deve all'opera di governanti e specie dei deputati che hanno costantemente favorito qualsiasi ministero nell'opera di sperpero e di distruzione della ricchezza nazionale. Mai uno dei deputati meridionali, ha alzato la voce contro l'indirizzo della politica italiana.

UN DELITTO DEL GOVERNO

La detenzione arbitraria nelle isole del regno di circa 150 (se non erro) tra socialisti ed anarchici, che erano stati colpiti in virtù della legge eccezionale 1894 e che, liberati condizionalmente, furono rimandati a domicilio coatto dopo che quella legge ebbe cessato di aver vigore — è un delitto continuato, di cui è responsabile personalmente il Ministro dell'Interno.

Il tribunale di Grosseto, come tutti sanno, ha deciso nel caso Gnocchetti che, scaduta la legge del 1894 a 31 dicembre 1895, vennero meno tutte le condanne, non attualmente in corso, di esecuzione in virtù di quella legge; quindi, pei liberati condizionali si sciolse la condizione, e la loro liberazione divenne definitiva.

Questa massima — confortata da parecchi pronunziati della Corte di Cassazione — è tanto giuridicamente inoppugnabile, che il Procuratore del re presso il tribunale di Grosseto non ha neppure pensato a denunciare la sentenza, che la consacra alla Corte di Cassazione.

Chi infatti può credere che si potessero far rivivere ad arbitrio del Ministro dell'Interno, condanne pronunciate in virtù di una legge estinta?

Chi può mai credere che, mentre una nuova legge, quella del 1898, stabiliva nuove condizioni e nuove forme (non oso dire nuove garanzie) per l'invio a domicilio coatto dei sospettati politici, il Ministro dell'Interno potesse continuare a valersi della legge antica?

E pure il Governo si ostina nel suo arbitrio; e 150 onesti cittadini languono nelle isole dove sono stati illegalmente deportati e dove sono arbitrariamente ritenuti.

Non hanno dunque amici questi relegati politici, non hanno parenti, non hanno concittadini che prendano a cuore la loro sorte? Non vi sono più giudici in questo paese che sappiano imporre al Governo il rispetto della legge e delle loro sentenze? Non vi sono avvocati, che sappiano sporgere una querela per sequestro di persona contro il Ministro? Non vi sono uomini politici, che vadano a palazzo Braschi a chieder conto al Ministro del suo arbitrio? Non v'è una stampa che protesti in nome della libertà violata della giustizia offesa? Non v'è un'opinione pubblica che si commuova che insorga contro la violenza ministeriale? Non v'è insomma più nulla in questo paese, tranne la prepotenza sfacciata da una parte e la commissione pecorina dall'altra? Giova sperare che non sia così.

SAVERIO MERLINO

Una cartolina di Costa al popolo napoletano

Dobbiamo alla somma cortesia (!) del Direttore delle Carceri di Bologna se una cartolina di sei righe del nostro Costa ci sia pervenuta con tre righe soltanto.

Riportiamo la cartolina con le cancellature carcerarie.

Dalle Carceri di Bologna

l'11 Luglio 1899

Caro Casilli

votazione inaspettata di Domenica mi ha commosso profondamente.

Grazie a te, a tutti! Comunica agli amici.

AND. COSTA

Tra le cancellature, a tre inchiodi, della prima riga abbiamo potuto intravedere le parole: saluti al popolo; ed alla terza riga le parole: al popolo afferzonato.

Malgrado avessimo trattato il Direttore delle carceri di Bologna all'acido ossalico concentrato, il Direttore è rimasto duro. Al nostro Costa saluti.

Presso la redazione della Propaganda (Via Pignatelli 34) si è costituito con sede provvisoria. il Comitato elettorale.

Le adesioni dovranno inviarsi alla Propaganda, con la contribuzione settimanale di centesimi 15